

Decreto federale I concernente il preventivo per il 2014

del 12 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 2013²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2014 è approvato.

² Il conto economico chiude con:

	Franchi
a. spese di	65 641 053 700
b. ricavi di	66 136 849 800
c. un'eccedenza di ricavi di	495 796 100

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2014 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	7 859 629 000
b. entrate per investimenti di	189 031 700

Art. 3 Trasferimenti di crediti; spese per il personale

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

³ Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF.

del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare né il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

Art. 4 Trasferimenti di crediti; settore delle TIC

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (Organo direzione informatica della Confederazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti per spese per beni e servizi informatici dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale. La stessa autorizzazione si applica ai trasferimenti tra i crediti per investimenti materiali e immateriali e scorte, o tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per spese per beni e servizi informatici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate. La stessa autorizzazione si applica ai trasferimenti tra i crediti per investimenti materiali e immateriali e scorte, o tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

³ Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra i crediti per spese per beni e servizi informatici e per investimenti materiali e immateriali e scorte, o tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

Art. 5 Trasferimenti di crediti; conferimento al Fondo Gripen

¹ Il DDPS (Difesa e armasuisse Immobili) è autorizzato a effettuare d'intesa con il DFF (AFF) l'aumento del credito «Conferimento al Fondo Gripen» a carico dei seguenti crediti:

- a. Difesa:
 1. credito di spesa «Materiale d'armamento»,
 2. credito di spesa «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)»,
 3. credito di spesa «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto»;
- b. armasuisse Immobili: credito d'investimento «Investimenti materiali e immateriali, scorte» (preventivo globale).

² Se la legge sul Fondo Gripen non entra in vigore nel 2014, il DDPS (Difesa) potrà utilizzare d'intesa con il DFF (AFF) il credito «Conferimento al Fondo Gripen» per l'acquisto di materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni).

Art. 6 Rimanenti trasferimenti di crediti

¹ Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare né il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

² Il DFI è autorizzato a effettuare, d'intesa con il DFF (AFF e UFCL), trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa del settore dei PF per l'esercizio. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del credito d'investimento stanziato.

³ Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il DFF (AFF), trasferimenti tra il credito di spesa per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e il credito di spesa per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.

Art. 7 Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2014 nel quadro del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite totali di	66 123 706 500
b. entrate totali di	66 244 859 000
c. un'eccedenza di entrate nel conto di finanziamento di	121 152 500

Art. 8 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 66 576 083 295 franchi.

Art. 9 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

¹ Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. premesse istituzionali e finanziarie	85 200 000
b. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale	51 740 000
c. difesa nazionale	1 066 500 000
d. programma edilizio 2014 del settore dei PF (progetti singoli)	174 020 000
e. previdenza sociale	221 439 000
f. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	284 000 000
g. rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

² È stanziato il seguente credito quadro:

costruzioni dei PF 2014 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	90 000 000
--	------------

Art. 10 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. premesse istituzionali e finanziarie	10 720 000
b. programma edilizio 2014 del settore dei PF (progetti singoli)	30 300 000
c. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	6 700 000

Art. 11 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2014 del settore dei PF

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i due crediti d'impegno di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d e all'articolo 10 lettera b e il credito quadro per il programma edilizio 2014 del settore dei PF di cui all'articolo 9 capoverso 2.

² I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del rispettivo credito più basso.

Art. 12 Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale	2 645 000
b. educazione e ricerca	14 000 000
c. ambiente e assetto del territorio	41 000 000

Art. 13 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2013

Il Presidente: Hannes Germann

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2013

Il Presidente: Ruedi Lustenberger

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz